

## Ordinanza sugli assegni familiari (OAFam)

Disegno

### Modifica del ...

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 31 ottobre 2007<sup>1</sup> sugli assegni familiari è modificata come segue:

#### *Sostituzione di espressioni*

1 *In tutta l'ordinanza «Ufficio federale delle assicurazioni sociali» è sostituito con «UFAS».*

2 *Concerne soltanto il testo francese*

#### *Art. 1 Assegno di formazione (art. 3 cpv. 1 lett. b LAFam)*

<sup>1</sup> Il diritto all'assegno di formazione sussiste per i figli che svolgono una formazione ai sensi degli articoli 49<sup>bis</sup> e 49<sup>ter</sup> dell'ordinanza del 31 ottobre 1947<sup>2</sup> sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

<sup>2</sup> È considerata formazione postobbligatoria la formazione successiva alla scuola dell'obbligo. La durata e la conclusione della scuola dell'obbligo sono stabilite dalle disposizioni cantonali applicabili.

#### *Art. 3 cpv. 3 lett. b e c, nonché cpv. 4*

<sup>3</sup> L'assegno di adozione è versato se:

- b. è stata rilasciata definitivamente l'autorizzazione ad accogliere l'adottando in vista d'adozione secondo l'articolo 4 dell'ordinanza del 29 giugno 2011<sup>3</sup> sull'adozione; e
- c. l'adottando è stato effettivamente accolto in Svizzera dai futuri genitori adottivi.

<sup>4</sup> Qualora più persone abbiano diritto all'assegno di adozione per il medesimo adottando, l'assegno spetta alla persona che ha diritto agli assegni familiari per l'adottando in questione. Se l'assegno di adozione che spetterebbe al secondo avente diritto è più elevato, questi ha diritto alla differenza.

#### *Art. 7 cpv. 1<sup>bis</sup>*

<sup>1bis</sup> Se i figli lasciano la Svizzera per seguire una formazione, si presume che continuino a essere domiciliati in Svizzera al massimo per cinque anni. Il termine decorre al più presto dal compimento del 15° anno d'età.

#### *Art. 8 cpv. 2–4*

<sup>2</sup> Sono considerati Stati di domicilio quelli figuranti nell'Elenco degli Stati e dei territori dell'Ufficio federale di statistica.

<sup>3</sup> L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) ripartisce gli Stati di domicilio nelle categorie di cui al capoverso 1 sulla base dei dati della Banca mondiale relativi al reddito nazionale lordo pro capite a parità di potere d'acquisto. Riesamina la ripartizione ogni tre anni e se del caso l'adegua. Sono determinanti i dati pubblicati dalla Banca mondiale quattro mesi prima dell'adeguamento.

<sup>4</sup> L'UFAS pubblica nelle sue direttive un elenco degli Stati di domicilio con la loro ripartizione nelle categorie di cui al capoverso 1.

#### *Art. 16a Madri disoccupate (art. 19 cpv. 1<sup>ter</sup> LAFam)*

<sup>1</sup> Sono considerate madri disoccupate le donne che al momento della nascita del proprio figlio adempiono le condizioni di cui all'articolo 29 dell'ordinanza del 24 novembre 2004<sup>4</sup> sulle indennità di perdita di guadagno.

<sup>2</sup> È considerata indennità di maternità secondo la legge del 25 settembre 1952<sup>5</sup> sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG) anche l'indennità di maternità di durata maggiore prevista dai Cantoni conformemente all'articolo 16h LIPG.

<sup>3</sup> Il diritto agli assegni familiari per il figlio inizia il primo giorno del mese della sua nascita.

1 RS 836.21  
2 RS 831.101  
3 RS 211.221.36  
4 RS 834.11  
5 RS 834.1

*Art. 18a cpv. 1 lett. a*

<sup>1</sup> Il registro degli assegni familiari contiene i seguenti dati:

- a. numero d'assicurato, cognome, nome, data di nascita, sesso e Stato di domicilio del figlio che dà diritto all'assegno familiare;

*Art. 18h cpv. 1 lett. b e c*

<sup>1</sup> La protezione dei dati e la sicurezza informatica sono retti:

- b. dagli articoli 10 e 11 dell'ordinanza del 9 dicembre 2011<sup>6</sup> sull'informatica nell'Amministrazione federale (OIAF), nonché dalle istruzioni emanate dal Consiglio federale in virtù dell'articolo 14 lettera e OIAF.

- c. *Abrogata*

*Art. 21* Esecuzione e vigilanza

<sup>1</sup> L'UFAS ha il compito di eseguire la presente ordinanza, fatti salvi gli articoli 15 e 23 capoverso 2.

<sup>2</sup> Esso provvede all'applicazione uniforme del diritto e a tal fine può impartire istruzioni generali agli organi esecutivi in merito all'applicazione delle disposizioni.

*Art. 23b* Disposizione transitoria della modifica del ...

La ripartizione degli Stati di domicilio secondo l'articolo 8 capoverso 3 è effettuata la prima volta al momento dell'entrata in vigore della presente modifica.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2020.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione,  
Simonetta Sommaruga

Il cancelliere della Confederazione, Walter  
Thurnherr



01.08.2020

---

# **Revisione parziale dell'ordinanza sugli assegni familiari (OAFami)**

## **Commento**

---

## **Indice**

<b>1</b>	<b>Situazione iniziale</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Entrata in vigore della riforma</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Commento ai singoli articoli</b>	<b>4</b>

## 1 Situazione iniziale

La legge del 24 marzo 2006<sup>1</sup> sugli assegni familiari (LAFam) è in vigore dal 1° gennaio 2009 e da allora è stata riveduta in due occasioni. Il 27 settembre 2019 le Camere federali hanno approvato un'ulteriore revisione, in virtù della quale le madri disoccupate che educano da sole i figli avranno diritto ad assegni familiari durante il congedo di maternità di 14 settimane e il diritto agli assegni di formazione sussisterà per i figli che hanno compiuto il 15° anno d'età e svolgono una formazione postobbligatoria.

Queste due nuove disposizioni di legge richiedono l'emanazione delle necessarie disposizioni esecutive.

Le modifiche rese necessarie dalla revisione di legge offrono inoltre l'occasione di apportare ulteriori adeguamenti all'ordinanza del 31 ottobre 2007<sup>2</sup> sugli assegni familiari (OAFami), in merito ai punti seguenti:

- ripartizione degli Stati di domicilio per l'adeguamento al potere d'acquisto degli assegni familiari esportati per figli residenti all'estero (cfr. commento all'art. 8 cpv. 2-4);
- iscrizione dello Stato di domicilio del figlio nel registro degli assegni familiari (cfr. commento all'art. 18a cpv. 1 lett. a);
- subdelega all'UFAS della facoltà di impartire istruzioni (cfr. commento all'art. 21 cpv. 1 e 2).

L'avamprogetto della modifica di legge è stato oggetto di una procedura di consultazione dal 22 novembre 2017 al 15 marzo 2018. La documentazione per la consultazione, il rapporto sui risultati e i pareri dei partecipanti sono disponibili su Internet. I Cantoni e le organizzazioni specializzate hanno avuto la possibilità di esprimersi riguardo alle nuove disposizioni e i loro pareri sono stati presi in considerazione nella modifica di legge adottata il 27 settembre 2019. Le nuove disposizioni d'ordinanza si limitano a precisare le nuove disposizioni di legge e ad aggiornare alcuni rinvii ormai obsoleti ad altre disposizioni d'ordinanza. La revisione d'ordinanza non ha pertanto un'ampia portata politica, finanziaria, economica, ecologica, sociale o culturale (art. 3 cpv. 1 lett. d della legge del 18 marzo 2005<sup>3</sup> sulla consultazione [LCo]). Inoltre, le nuove disposizioni non riguardano in misura considerevole i Cantoni (art. 3 cpv. 1 lett. e LCo), poiché non influiscono direttamente sul diritto cantonale. Si è dunque rinunciato a svolgere una consultazione.

## 2 Entrata in vigore della riforma

Le modifiche della LAFam e dell'OAFami entreranno in vigore il 1° agosto 2020.

---

<sup>1</sup> RS 836.2

<sup>2</sup> RS 836.21

<sup>3</sup> RS 172.061

### 3 Commento ai singoli articoli

In tutta l'ordinanza «Ufficio federale delle assicurazioni sociali» è sostituito con «UFAS».

#### **Articolo 1 Assegno di formazione**

##### *Capoverso 1*

Nel suo nuovo tenore, l'articolo 3 capoverso 1 lettera b LAFam prevede che l'assegno di formazione sia versato dall'inizio del mese in cui il figlio inizia una formazione postobbligatoria, ma al più presto dall'inizio del mese in cui questi compie il 15° anno d'età.

La legislazione vigente definisce la nozione di formazione negli articoli 49<sup>bis</sup> e 49<sup>ter</sup> dell'ordinanza del 31 ottobre 1947<sup>4</sup> sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) e nei N. 3358 segg. delle Direttive sulle rendite dell'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (DR)<sup>5</sup>. Questa nozione di formazione dell'AVS, applicata per valutare il diritto alle rendite per i figli e per orfani dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS) e alle rendite per i figli dell'assicurazione invalidità (AI), vale anche nell'ambito degli assegni familiari, per l'esame del diritto agli assegni di formazione (cfr. art. 1 OAFami). La definizione di formazione dell'AVS non è esaustiva e va intesa in senso ampio<sup>6</sup>. Essa include quindi non soltanto gli apprendistati ordinari e le attività propedeutiche in vista di un apprendistato, ma anche la frequenza di corsi e scuole che servono alla preparazione professionale a una formazione o al successivo esercizio di una professione<sup>7</sup>. Concretamente, sono pertanto considerate come formazioni le scuole di cultura generale, quali le scuole di maturità liceale o le scuole specializzate, nonché i tirocini. Lo stesso vale per le formazioni transitorie quali i semestri di motivazione e i pretirocini di orientamento. Infine sono per principio considerati in formazione ai sensi dell'AVS anche i figli impegnati come ragazzi alla pari in una regione di lingua straniera o che vi si recano per un soggiorno linguistico.

##### *Capoverso 2*

Non esiste una definizione valida a livello generale delle due nozioni di «scuola dell'obbligo» e «formazione postobbligatoria», introdotte con la modifica di legge. Esse vengono pertanto concretizzate nell'ordinanza.

Come detto, per valutare se per un figlio sussista il diritto a un assegno di formazione, occorre dapprima chiarire se lo si possa considerare «in formazione» ai sensi dell'AVS. In un secondo tempo si deve verificare se il figlio abbia già concluso la scuola dell'obbligo. Per determinare la durata e la fine della scuola dell'obbligo ci si deve basare sulle disposizioni cantonali. Nei 15 Cantoni che hanno aderito all'Accordo intercantonale sull'armonizzazione della scuola obbligatoria (concordato HarmoS)<sup>8</sup> l'obbligo scolastico dura undici anni, gli ultimi tre dei quali rappresentano il livello secondario I. A questo segue il livello secondario II, che comprende le scuole di cultura generale e la formazione professionale di base. Nei Cantoni che non hanno aderito ad HarmoS, la scuola dell'obbligo dura nove anni (inizio a 6 anni compiuti) o undici anni (inizio a 4 anni compiuti). L'unica eccezione è il Cantone di Appenzello Esterno, dove l'obbligo scolastico dura soltanto otto anni. In questo Cantone gli assegni di formazione dovrebbero eventualmente essere versati prima che negli altri Cantoni, segnatamente se un figlio ha concluso la scuola dell'obbligo, ha compiuto i 15 anni e svolge una formazione.

Il fatto di basarsi sulla durata e sulla fine dell'obbligo scolastico significa che per i figli che frequentano il liceo nel periodo dell'obbligo scolastico continuerà a non sussistere il diritto

---

<sup>4</sup> RS 831.101

<sup>5</sup> [www.assicurazionsociali.admin.ch](http://www.assicurazionsociali.admin.ch) > AVS > Basi AVS > Direttive rendite.

<sup>6</sup> Cfr. DTF 140 V 314, consid. 4.3.1.

<sup>7</sup> Cfr. DTF 140 V 314, consid. 3.2.

<sup>8</sup> [www.edk.ch](http://www.edk.ch) > Attività > HarmoS.

all'assegno di formazione. Nella maggior parte dei Cantoni gli allievi iniziano il liceo già nella fase della scuola dell'obbligo<sup>9</sup>. Dato che a quel momento i figli sono ancora soggetti all'obbligo scolastico, in generale i genitori non devono sostenere spese più elevate. Il fatto che l'importo dell'assegno di formazione è superiore a quello dell'assegno per i figli è però motivato proprio dalle spese più elevate che i genitori devono sostenere dopo la fine della scuola dell'obbligo (libri di scuola, altro materiale, mezzi di trasporto ecc.). Pertanto, anche con il nuovo disciplinamento, per i liceali ancora soggetti all'obbligo scolastico si avrà diritto soltanto all'assegno per i figli, anche se questi avranno già compiuto i 15 anni. Una regolamentazione diversa comporterebbe una disparità di trattamento rispetto ai figli che alla stessa età frequentano il nono° (o l'undicesimo) anno della scuola dell'obbligo, per i quali, ugualmente, sussiste soltanto il diritto all'assegno per i figli. Per i figli che hanno compiuto il 16° anno d'età e frequentano ancora la scuola dell'obbligo continueranno a essere versati gli assegni di formazione (cfr. art. 3 cpv. 1 lett. b, secondo periodo nLAFam)<sup>10</sup>.

I Cantoni continueranno ovviamente ad avere la possibilità di prevedere regolamentazioni più generose e accordare supplementi sugli assegni per i figli per gli allievi che iniziano una formazione ai sensi dell'AVS prima del raggiungimento del limite d'età previsto.

Se una convenzione internazionale bilaterale lo prevede, gli assegni familiari sono versati anche per i figli residenti all'estero. In caso di esportazione degli assegni, le casse di compensazione per assegni familiari (CAF) dovranno accertare un anno prima rispetto a oggi se i figli che svolgono una formazione all'estero abbiano terminato la scuola dell'obbligo e svolgano una formazione ai sensi dell'AVS.

Nella versione francese dell'ordinanza l'espressione «allocation de formation professionnelle» sarà sostituita con «allocation de formation», in modo da far corrispondere la terminologia a quella della legge, nel suo nuovo tenore, e delle versioni tedesca e italiana.

### **Articolo 3      Assegno di adozione**

#### *Capoverso 3*

#### *Lettera b*

Il vigente articolo 3 capoverso 3 lettera b contiene un rinvio all'articolo 11a dell'ordinanza del 19 ottobre 1977<sup>11</sup> sull'accoglimento di minori a scopo di affiliazione e di adozione (OAMin). La sezione dell'OAMin concernente l'accoglimento in vista d'adozione è stata integrata in un'ordinanza a sé stante (ordinanza del 29 giugno 2011<sup>12</sup> sull'adozione [OAdoz]), che è entrata in vigore il 1° gennaio 2012. Il previgente articolo 11a OAMin corrisponde all'articolo 4 OAdoz. Il rinvio figurante nella presente disposizione verrà adeguato di conseguenza.

### **Articolo 7      Figli residenti all'estero**

#### *Capoverso 1<sup>bis</sup>*

La disposizione vigente stabilisce che, nel caso in cui i figli lascino la Svizzera per seguire una formazione, si presume che continuino a essere domiciliati in Svizzera al massimo per cinque anni. Attualmente questo termine decorre al più presto dal compimento del 16° anno d'età. Poiché nell'articolo 3 capoverso 1 lettera b LAFam il limite d'età per il diritto all'assegno di formazione sarà ridotto a 15 anni, la presente disposizione verrà adeguata di conseguenza.

---

<sup>9</sup> Cfr. [www.edk.ch](http://www.edk.ch) > Sistema educativo svizzero > Sondaggi cantonali > Strutture scolastiche cantonali.

<sup>10</sup> FF 2019 935, in particolare pag. 962.

<sup>11</sup> RS 211.222.338

<sup>12</sup> RS 211.221.36

## **Articolo 8**      **Figli residenti all'estero; adeguamento degli assegni familiari al potere d'acquisto**

### *Capoverso 2*

Gli assegni per i figli residenti all'estero dei salariati di cui all'articolo 7 capoverso 2 sono adeguati al potere d'acquisto. L'importo degli assegni ammonta a un terzo, a due terzi o alla totalità dell'importo minimo legale, a seconda del potere d'acquisto nello Stato di domicilio dei figli. Conformemente al tenore attuale del presente capoverso, la ripartizione degli Stati di domicilio in queste tre categorie è adeguata alla stessa data in cui sono adeguati gli importi minimi degli assegni familiari. Gli importi minimi, a loro volta, sono adeguati contemporaneamente agli importi delle rendite dell'AVS, ma soltanto se, in aggiunta, l'indice nazionale dei prezzi al consumo è aumentato almeno di cinque punti dopo l'ultima determinazione (art. 5 cpv. 3 LAFam).

Dall'entrata in vigore della LAFam, nel 2009, gli importi minimi non sono mai stati adeguati, poiché l'indice nazionale dei prezzi al consumo non è aumentato, anzi è leggermente diminuito (rincaro: -0,1 %) <sup>13</sup>. Questa condizione aggiuntiva rende pertanto impossibile adeguare la ripartizione degli Stati di domicilio nelle tre categorie di potere d'acquisto.

Nel suo nuovo tenore, il presente capoverso stabilirà quali Stati vanno considerati quali Stati di domicilio. Si tratta degli Stati contrassegnati come tali nella colonna «Stato» dell'Elenco degli Stati e dei territori <sup>14</sup> dell'Ufficio federale di statistica (UST). Rispetto a quello vigente, questo elenco non considera più come Stati le regioni autonome (p. es. Groenlandia, Macau e Hong Kong).

### *Capoverso 3*

La Banca mondiale dispone di vari dati sulle parità di potere d'acquisto. L'ordinanza preciserà pertanto che per la ripartizione degli Stati di domicilio nelle tre categorie di potere d'acquisto ci si dovrà basare sui dati di questo organismo internazionale relativi al reddito nazionale lordo pro capite a parità di potere d'acquisto (*gross national income per capita, purchasing power parities*).

La ripartizione verrà riesaminata e, se del caso, adeguata ogni tre anni. Il primo adeguamento avverrà al momento dell'entrata in vigore della revisione dell'OAFami (cfr. art. 23b).

Saranno determinanti i dati della Banca mondiale pubblicamente disponibili quattro mesi prima. Rispetto a oggi, questo lasso di tempo è prolungato di un mese affinché rimanga abbastanza tempo per procedere eventualmente alla nuova ripartizione e ai relativi adeguamenti delle direttive.

## **Art. 16a**      **Madri disoccupate**

Conformemente al nuovo capoverso 1<sup>ter</sup> dell'articolo 19 LAFam, le madri disoccupate che educano da sole i figli e ricevono un'indennità di maternità avranno diritto agli assegni familiari in qualità di persone prive di attività lucrativa. Riceveranno gli assegni familiari, se nessun'altra persona vi avrà un diritto prioritario per i medesimi figli. Sono prioritari il diritto agli assegni familiari per le persone esercitanti un'attività lucrativa secondo l'articolo 13 LAFam e il diritto a un supplemento sull'indennità giornaliera dell'assicurazione contro la disoccupazione (AD) corrispondente agli assegni per i figli o agli assegni di formazione secondo l'articolo 22 capoverso 1 della legge del 25 giugno 1982 <sup>15</sup> sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI).

<sup>13</sup> [www.bfs.admin.ch](http://www.bfs.admin.ch) > Trovare statistiche > Prezzi > Indice nazionale dei prezzi al consumo > Risultati dell'IPC > Calcolatore del rincaro (consultato il: 15.11.2019).

<sup>14</sup> [www.bfs.admin.ch](http://www.bfs.admin.ch) > Basi statistiche e rilevazioni > Stati e territori.

<sup>15</sup> RS 837.0

Inoltre, con la nuova disposizione di legge, nei Cantoni che prevedono un assegno di nascita o di adozione le madri in questione avranno diritto all'assegno corrispondente per il loro figlio neonato o adottivo.

### Capoverso 1

La presente disposizione stabilisce quali persone sono considerate madri disoccupate ai sensi del nuovo capoverso 1<sup>ter</sup> dell'articolo 19 LAFam. Sono considerate tali soltanto le donne che al momento della nascita del figlio adempiono le condizioni di cui all'articolo 29 dell'ordinanza del 24 novembre 2004<sup>16</sup> sulle indennità di perdita di guadagno (OIPG). Queste hanno diritto a un'indennità di maternità secondo la legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG; RS 834.1) e quindi anche agli assegni familiari per persone prive di attività lucrativa secondo la LAFam. Ciò significa che l'esame delle condizioni di diritto viene effettuato dalle casse di compensazione AVS. Se una donna riceve un'indennità di maternità secondo l'articolo 29 OIPG, le CAF potranno quindi presumere che sussista un diritto secondo l'articolo 19 capoverso 1<sup>ter</sup> LAFam, se nessun'altra persona può far valere il diritto agli assegni familiari.

### Capoverso 2

Conformemente alla nuova disposizione di legge, per il periodo in cui hanno diritto all'indennità di maternità secondo la LIPG le madri disoccupate che educano da sole i figli sono considerate quali persone prive di attività lucrativa. L'indennità di maternità è disciplinata nel capitolo IIIa della LIPG. Il diritto a questa prestazione inizia di regola il giorno del parto e si estingue al più tardi 98 giorni dopo il suo inizio (cfr. art. 16c e 16d LIPG). Pertanto, il diritto all'indennità di maternità secondo la LIPG dura di regola fino a un massimo di 14 settimane. L'articolo 16h LIPG stabilisce tra l'altro che i Cantoni possono prevedere un'indennità di maternità di durata maggiore. Il Cantone di Ginevra, per esempio, accorda un'indennità di maternità di 112 giorni o 16 settimane<sup>17</sup>. Le madri disoccupate avranno diritto agli assegni familiari anche durante il periodo più lungo di riscossione dell'indennità di maternità previsto a livello cantonale.

### Capoverso 3

Durante la riscossione dell'indennità di maternità, le madri che adempiranno le condizioni di cui all'articolo 19 capoverso 1<sup>ter</sup> nLAFam avranno diritto agli assegni familiari in qualità di persone prive di attività lucrativa sia per il figlio neonato che per eventuali figli più grandi. Il momento dell'inizio e la durata del diritto agli assegni familiari sono diversi nei due casi.

Gli assegni per i figli e quelli di formazione sono versati mensilmente (art. 2 LAFam in combinato disposto con l'art. 19 cpv. 1 della legge federale del 6 ottobre 2000<sup>18</sup> sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali [LPGA]). In varie situazioni in cui i fatti giuridicamente rilevanti per il diritto o il coordinamento delle prestazioni cambiano nel corso di un mese, gli assegni familiari sono versati *pro rata temporis*, ovvero proporzionalmente.

Il diritto agli assegni per i figli o a quelli di formazione secondo l'articolo 19 capoverso 1<sup>ter</sup> nLAFam per i *figli più grandi* nasce il giorno dell'inizio del diritto all'indennità di maternità. Se questo inizia nel corso di un mese, l'importo degli assegni familiari per quel mese è calcolato proporzionalmente. Fino all'inizio del diritto all'indennità di maternità, la madre riceve pertanto l'indennità giornaliera dell'AD e il supplemento su di essa per gli assegni per i figli e gli assegni di formazione (cfr. art. 22 cpv. 1 LADI).

Conformemente all'articolo 3 capoverso 1 lettera a LAFam, per i *figli neonati* gli assegni familiari sono versati per l'intero mese della nascita e non *pro rata temporis* a partire dal giorno

---

<sup>16</sup> RS 834.11

<sup>17</sup> Cfr. art. 5 cpv. 1 della legge del 21 aprile 2005 che istituisce un'assicurazione in caso di maternità e di adozione del Cantone di Ginevra (LAMat GE, RSG J 5 07).

<sup>18</sup> RS 830.1

della nascita. Lo stesso principio varrà per le madri disoccupate che educano da sole i figli<sup>19</sup>. Per questo motivo il presente capoverso stabilisce esplicitamente che il diritto agli assegni familiari per il figlio inizia il primo giorno del mese della sua nascita, il che permette anche di garantire il coordinamento con le prestazioni dell'AD ed evitare che vi siano interruzioni nella riscossione delle prestazioni.

Se il diritto all'indennità di maternità si estinguerà nel corso di un mese, a quel momento si estinguerà anche il diritto agli assegni familiari secondo l'articolo 19 capoverso 1<sup>ter</sup> nLAFam *per tutti i figli*. Per quel mese gli assegni familiari saranno versati proporzionalmente fino all'estinzione del diritto all'indennità di maternità. Se in seguito continuerà ad avere diritto all'indennità giornaliera dell'AD, la madre riceverà il supplemento secondo l'articolo 22 capoverso 1 LADI.

## **Articolo 18a**      **Contenuto del registro degli assegni familiari**

### *Capoverso 1*

#### *Lettera d*

Conformemente all'articolo 4 capoverso 3 LAFam in combinato disposto con l'articolo 7 capoverso 1 OAFami, per i figli residenti all'estero gli assegni familiari sono versati unicamente se lo prescrivono accordi internazionali oppure nei casi eccezionali di cui all'articolo 7 capoverso 2 OAFami. Gli assegni secondo la LAFam sono esportati negli Stati dell'UE/AELS, in virtù delle convenzioni concluse con l'UE e con gli Stati AELS, nonché in Bosnia e Erzegovina. Fino a poco tempo fa l'UFAS non disponeva di propri dati sul numero e sull'importo complessivo degli assegni esportati. Negli ultimi anni, la questione dell'esportazione ha assunto un'importanza sempre maggiore<sup>20</sup>. Per questo motivo, nel quadro di un adeguamento del registro degli assegni familiari (Change 2018) è stato prescritto alle casse di notificare al registro lo Stato di domicilio dei figli in caso di esportazione degli assegni familiari. Dall'inizio di dicembre del 2018 il registro degli assegni familiari è in grado di trattare le notifiche relative allo Stato di domicilio. In caso di presentazione di una prima richiesta o di cambiamento del diritto agli assegni familiari, la comunicazione dello Stato di domicilio è obbligatoria dal 1° marzo 2019. Le CAF avevano inoltre l'obbligo di comunicare lo Stato di domicilio per tutti gli assegni in corso di versamento al 31 dicembre 2019 (cfr. N. 226 delle Direttive sul registro degli assegni familiari<sup>21</sup>).

Questo obbligo di comunicazione supplementare deve figurare nell'ordinanza. Nell'articolo 18a capoverso 1 lettera a sarà pertanto introdotto lo Stato di domicilio del figlio.

---

<sup>19</sup> Cfr. a questo proposito anche il relativo commento nel messaggio del Consiglio federale del 30 novembre 2018, FF **2019** 935, in particolare pagg. 963–964.

<sup>20</sup> Cfr. Iv. Pa. Herzog 17.483 Assegni familiari. Parità di potere d'acquisto e Ip. Addor 19.3304 Preferenza nazionale per gli assegni familiari. Qual è il potenziale di risparmio in Svizzera?

<sup>21</sup> Disponibile (in tedesco e in francese) all'indirizzo [www.assicurazionisociali.admin.ch](http://www.assicurazionisociali.admin.ch) > eGov > Direttive (stato: 01.01.2020).

## **Articolo 18h** Protezione dei dati e sicurezza informatica

### *Capoverso 1*

#### *Lettera b*

La disposizione vigente rinvia agli articoli 8–10 dell’ordinanza del 9 dicembre 2011 sull’informatica nell’Amministrazione federale (OIAF; RS 172.010.58). In seguito a una revisione di ordinanza entrata in vigore il 1° gennaio 2016<sup>22</sup>, gli articoli 8–10 OIAF sono diventati gli articoli 10–11. La presente lettera verrà adeguata di conseguenza.

Attualmente la lettera c del presente articolo rinvia alle istruzioni del Consiglio informatico della Confederazione del 27 settembre 2004 sulla sicurezza informatica nell’Amministrazione federale, che sono state abrogate nel 2013 e sostituite dalle istruzioni del Consiglio federale sulla sicurezza TIC nell’Amministrazione federale<sup>23</sup>. Il 16 gennaio 2019 è stata adottata una revisione di queste ultime, che è entrata in vigore il 15 febbraio 2019<sup>24</sup>. Il rinvio a queste direttive, emanate in virtù dell’articolo 14 lettera e OIAF, sarà integrato nella lettera b della presente lettera.

#### *Lettera c*

Questa lettera sarà abrogata, dato che il rinvio alle istruzioni verrà integrato nella lettera b.

## **Articolo 21** Esecuzione e vigilanza

La rubrica verrà modificata in «Esecuzione e vigilanza», dato che in futuro la disposizione disciplinerà anche la vigilanza sull’applicazione della LAFam e dell’OAFami.

### *Capoverso 1*

La disposizione dell’articolo vigente diventa il capoverso 1.

### *Capoverso 2*

In virtù dell’articolo 27 capoverso 2 LAFam, l’UFAS può espletare la sua funzione di vigilanza impartendo istruzioni generali sotto forma di direttive e informative. L’UFAS svolge già oggi questa funzione emanando direttive sull’applicazione della LAFam (Direttive concernenti la legge federale sugli assegni familiari [DAFam]<sup>25</sup>). Il presente nuovo capoverso stabilisce formalmente la subdelega della funzione di vigilanza all’UFAS.

---

<sup>22</sup> Cfr. modifica del 18 novembre 2015.

<sup>23</sup> Cfr. comunicato stampa del 14 agosto 2013 «Istruzioni del Consiglio federale sulla sicurezza TIC nell’Amministrazione federale», consultabile all’indirizzo [www.admin.ch](http://www.admin.ch) > Documentazione > Comunicati stampa.

<sup>24</sup> Cfr. [www.odic.admin.ch](http://www.odic.admin.ch) > Direttive TIC > Basi > W002 – Istruzioni sulla sicurezza dell’informatica nell’Amministrazione federale.

<sup>25</sup> In vigore dal 1° gennaio 2009 e consultabili all’indirizzo [www.assicurazionisociali.admin.ch](http://www.assicurazionisociali.admin.ch) > Documenti > AFam > Direttive (stato: 01.01.2020).